



384/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79717 del registro di Segreteria.

TRA

XX , rappresentato e difeso dall'avv.
Massimiliano Sbernini.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo, rappresentato e difeso in proprio.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha contestato la determinazione n. 215889VJ/4-1 PND del 7.3.2022 con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri respingeva la richiesta di riliquidazione della pensione ordinaria

n. OMISSIS del 27.06.2008 ai sensi dell'art. 54 del T.U.

1092/73. Ha esposto di aver chiesto in via amministrativa la riliquidazione del trattamento pensionistico anche all'INPS, che ha riscontrato la richiesta segnalando la sola competenza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ha rilevato l'erronea interpretazione dell'art. 204 del D.p.r. n. 1092/1973 a opera del resistente e ha richiamato le sentenze n. 1 e n. 12 del 2021. Ha concluso chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando il coefficiente delle Sezioni riunite.

Con comparsa di costituzione il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha eccepito la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto non notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato territorialmente competente e nel merito ha richiamato le sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 e la circolare del Ministero della Difesa, secondo cui la revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitiva è possibile solo se la domanda dell'interessato sia presentata entro tre anni, e il quadro normativo di cui agli articoli 203-205 del d.p.r. n. 1092/1973, evidenziando che l'istanza amministrativa è stata

prodotta oltre il triennio. Ha concluso per la nullità della notifica e per il rigetto del ricorso e in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale, con vittoria di spese.

All'udienza del 23/07/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Massimiliano Sbernini per il ricorrente si è riportato agli atti; al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

In via preliminare, si rileva che la problematica relativa alla nullità della notifica risulta essere sanata dalla costituzione del resistente.

Nel merito, la fattispecie in esame concerne l'individuazione dell'aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale militare.

L'art. 54, inserito nel capo II relativo al personale militare, commi 1 e 2, così dispone: *"La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo"*.

Con la sentenza n. 1/2021 le Sezioni riunite hanno formulato i seguenti principi di diritto:

"La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni".

Le Sezioni riunite hanno ritenuto che l'aliquota del 44 per cento di cui all'art. 54 non si applichi al personale militare che abbia lasciato il servizio con più di venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni. In tal ottica, tenendo conto della normativa di cui alla legge n. 335/1995 ma anche del suddetto art. 54, hanno rilevato che rientra nel sistema misto solo

chi non ha maturato almeno 18 anni di servizio alla data del 31/12/1995 e, quindi, ne consegue che per la determinazione dell'aliquota del personale militare che rientra nel sistema misto occorre tener conto del 44 per cento di cui all'art. 54 diviso 17 anni, e tale operazione conduce al calcolo dell'aliquota nella misura annua del 2,445 annuo, che viene arrotondata in 2,44.

Con la sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite hanno formulato il seguente principio di diritto:

"La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

Il principio di diritto delle Sezioni Riunite vincola, come è noto, il giudice di primo grado, in quanto solo la sezione giurisdizionale d'appello può rimettere alle Sezioni Riunite la decisione dell'impugnazione qualora non condivida il principio

di diritto (art. 117 c.g.c.).

Per quanto concerne l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 205 del D.p.r. n. 1092/1973, si ritiene che la questione relativa all'applicabilità del coefficiente del 2,44 per cento annuo si configuri come domanda nuova ai sensi dell'art. 207 e, quindi, la suddetta eccezione non è fondata (in termini, questa Sezione, sent. n. 233/2022)

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda relativa all'applicazione sulla quota retributiva dell'aliquota del 2,44 per cento annuo è fondata.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione, si rileva che il ricorrente ha interrotto la prescrizione con l'istanza inviata in data 13/02/2022; sono, quindi, prescritti i ratei maturati in data antecedente al quinquennio anteriore alla citata istanza.

Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto.

Con riferimento agli oneri accessori spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il

principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali e della recente pronuncia delle Sezioni riunite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva; nei limiti della prescrizione quinquennale sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
- compensa le competenze legali;
- nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della

sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23
luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.07.2024 11:19:47
GMT+01:00